

DICHIARAZIONI

Nuovi principi contabili e riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali

di Federica Furlani

A decorrere da quest'anno il **quadro RV** del modello Redditi 2017 deve essere compilato anche per indicare la **differenze tra i dati di bilancio e quelli fiscali** che derivano dall'**adozione dei nuovi principi contabili nazionali OIC** pubblicati a fine 2016 a seguito delle modifiche introdotte al bilancio d'esercizio dal D.Lgs. 139/2015.

Come noto, tra le novità apportate è stata eliminata, dal 1° gennaio 2016, la possibilità di capitalizzare nell'attivo dello stato patrimoniale **le spese di ricerca e di pubblicità**, che pertanto non sono più deducibili a quote costanti in cinque esercizi ([l'articolo 13 del D.L. 244/2016](#) ha infatti eliminato dall'[articolo 108 Tuir](#) tale previsione) ma sono **costi di esercizio** deducibili per competenza ai sensi dell'[articolo 109 Tuir](#).

Lo stesso [articolo 13](#) del “*Decreto milleproroghe*” ha inoltre previsto che le rettifiche contabili operate in sede di **prima applicazione** di questi **nuovi principi contabili** non assumono rilievo ai fini fiscali e quindi la **deduzione dei relativi costi continua ad essere effettuata secondo i criteri applicati negli anni precedenti**: i costi di ricerca e sviluppo ante 2016, non ancora interamente dedotti, continuano pertanto ad essere dedotti in base alla precedente disposizione fiscale (in quote costanti).

Ipotizziamo una spesa di pubblicità di € 40.000 sostenuta e capitalizzata nel 2015, che nel bilancio relativo a tale esercizio è stata ammortizzata per € 8.000, riportando il valore netto di € 32.000

Al 1° gennaio 2016, non potendo essere qualificata ai sensi dell'OIC 24 come spesa di impianto ed ampliamento, è stata eliminata dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale e sono stati rilevati gli effetti sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio 2016 negli **utili portati a nuovo**.

Di conseguenza nel 2016, così come negli anni successivi fino al 2019, non vi saranno quote di ammortamento imputate a bilancio, ma, poiché dette spese continuano a seguire il “vecchio” regime di deducibilità, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli **esercizi 2016-2019** sarà necessario rilevare l'ammortamento fiscale con una **variazione in diminuzione** per € 8.000/anno.

Tale variazione andrà rilevata nel quadro RF, **rgo RF43, colonna 3**, del modello Redditi SC

2017, le cui istruzioni prevedono l'indicazione dell'"importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio".

RF43 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo,
ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi
o non imputati a conto economico

Inoltre, sarà necessario compilare il **quadro RV Sezione I per riconciliare i dati di bilancio con quelli fiscali**, avendo cura di indicare nella casella del quadro RV1, denominata "IAS / D.lgs. 139/2015" di **colonna 3**, il **codice 3**, dedicato ai soggetti che evidenziano differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza dell'adozione dei principi contabili nazionali.

Nell'esempio prospettato, il **rigo RV1** sarà così compilato:

- in colonna 1 va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a seguito dell'applicazione dei principi contabili;
 - in colonna 4 va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili;
 - le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate;
 - in colonna 10 va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i nuovi principi contabili della voce di bilancio eliminata;
 - nelle colonne 11 e 12 vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile;
 - nella colonna 13 va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI	RV1	Valore contabile	Valore fiscale	Tipo di bilancio/Voce di bilancio	B.I.2 Costi di pubblicità			Causa	IAS/UD Imp. 139/2015	Vol. precedente
				Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
				,00	,00	,00	,00			,00
				10 32.000	,00	11 ,00	12 ,00	8.000	,00	13 24.000,00

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)